

**Qualora un dipendente vinca un concorso in una amministrazione di altro comparto (Es. Comparto Scuola, personale docente), ha diritto comunque alla conservazione del posto ex art. 20 del CCNL 21/10/2018?**

L'art. 20, comma 10, del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali prevede, come noto, la conservazione del posto senza retribuzione presso l'ente di provenienza al dipendente, a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso un altro ente o amministrazione, per un arco temporale corrispondente pari alla durata del periodo di prova stabilita dal CCNL applicato presso l'ente o amministrazione di destinazione.

La medesima disciplina trova applicazione anche in caso di provenienza da altro comparto di contrattazione, a condizione che in questo sussista una condizione di reciprocità, nel senso che esista nell'ambito della contrattazione collettiva di questo diverso comparto una clausola di contenuto analogo che riconosca ai dipendenti vincitori di concorso in altro comparto di contrattazione, il diritto alla conservazione del posto nell'ente di provenienza, per la durata del periodo di prova.

Questa condizione di "reciprocità", con riferimento al personale docente della scuola, è soddisfatta dalle previsioni dell'art. 18, comma 3, del CCNL 29.11.2007, norma ad oggi, pienamente in vigore. Ai sensi della richiamata disposizione, infatti *"il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova"*. Conseguentemente, il dipendente di un ente locale vincitore di un concorso per docente nel comparto della scuola, ha diritto alla conservazione del posto presso l'ente locale di appartenenza per l'intero periodo di prova che, nel comparto della scuola, ha la durata di un anno scolastico.